REGOLAMENTO SEGNALAZIONI INTERNE (WHISTLEBLOWING)

Approvato dal CDA
in data 4.12.2023

	Redazione Procedura	Verifica	Approvazione
Funzione	UL	ODV	CDA
Data emissione	30.10.2023	27.11.2023	4.12.2023

Revisioni	Descrizione aggiornamento
Rev. 00	Prima emissione

INDICE SOMMARIO:

1 Scopo. 3
1 Oggetto. 3
2 Definizioni. 3
3 Segnalazione Interna. 4
4 Gestione del Canale di Segnalazione Interna. 6
5 Funzioni degli uffici o delle funzioni interessate dalla singola segnalazione a seguito di Segnalazione Interna. 7
6 Obbligo di riservatezza. 7
7 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni. 8
8 Condizioni per la protezione della Persona Segnalante. 9
9 Divieto di ritorsione 9
10 Misure di sostegno (rinvio). 10
11 Protezione dalle ritorsioni (rinvio). 10
12 Altri rimedi: Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica (rinvio). 10

1 Scopo.

Il presente Regolamento (il "Regolamento") definisce regole e procedure di funzionamento delle segnalazioni interne di violazione delle diverse discipline presidiate dal sistema di *Compliance* e di protezione delle persone che segnalano tali violazioni all'interno del Gruppo Medicair, in attuazione del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Il Regolamento recepisce solo in parte le disposizioni del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, per quanto di interesse del Gruppo Medicair. Per mera completezza di informazione si richiamano anche le procedure di Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica. Per ogni eventuale necessità informativa si può consultare, tra le altre, la pagina https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Il presente Regolamento è a disposizione di tutti gli organi, dirigenti, dipendenti e collaboratori del Gruppo Medicair mediante condivisione sul portale aziendale Head Portal per i dipendenti e mediante pubblicazione sul sito www.medicair.it nella sezione Regolamento Whistleblowing.

In caso di contrasto tra una o più disposizioni del Regolamento e una o più disposizione del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, queste ultime saranno considerate prevalenti e saranno pertanto applicate.

*** * ***

1 Oggetto.

Il Regolamento detta le regole e procedure di funzionamento delle segnalazioni interne di violazione di legge e disciplina la protezione delle persone che segnalano tali violazioni di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo in essere con il Gruppo Medicair.

2 Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

a. "**Divulgazione Pubblica**": rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
b. "**Facilitatore**": una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del Gruppo Medicair, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
c. "**Informazioni sulle Violazioni**": informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nel o dal Gruppo Medicair;
d. "**Persona Segnalante**": la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle Violazioni di cui ha avuto notizia nell'ambito del proprio rapporto di lavoro subordinato, autonomo, consulenziale o comunque di collaborazione

o prestazione professionale, d'opera o servizi in favore del Gruppo Medicair. Sono inclusi nella definizione anche volontari e tirocinanti, indipendentemente dalla loro retribuzione. Sono parimenti inclusi nella definizione gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. La definizione prescinde dalla circostanza per la quale il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; si trova ancora nel periodo di prova o si sia già sciolto, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;

e. "**Segnalazione**" o "**Segnalare**": la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle Violazioni;
f. "**Segnalazione Esterna**": la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il Canale di Segnalazione Esterna richiamato all'art. 12 del presente Regolamento;
g. "**Segnalazione Interna**": la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
h. "**Violazioni**": comportamenti, atti od omissioni che violano la legge in relazione ad una delle aree presidiate dal sistema di *Compliance*; in particolare:
 - disciplina in materia di concorrenza, in particolare la l. 10 ottobre 1990, n. 287 e gli artt. 101 ss del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
 - disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il d. l.gs 30 giugno 2003, n. 196;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001;
 - comportamenti scorretti e/o irrispettosi nell'ambiente di lavoro;
 - illeciti amministrativi contabili, civili, penali;
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria o nazionale inerente ad appalti pubblici, mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - tutela dell'ambiente;
 - salute pubblica e protezione dei consumatori.

3 Segnalazione Interna.

La Segnalazione Interna di Violazioni e la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni può avvenire mediante le seguenti modalità:

1) compilazione form online sul sito internet www.medicair.it sezione contatti cliccando su Whistleblowing Canale di Segnalazione (contenente eventuale richiesta da parte della Persona Segnalante di un incontro diretto fissato entro il termine di sette giorni).

2) piattaforma Ethic Assistant dedicata collegandosi ad uno seguenti link in base alla competenza per ogni società del Gruppo:

https://whistleblowing-italia.medicair.it

https://whistleblowing-centro.medicair.it

https://whistleblowing-sud.medicair.it

https://whistleblowing.medicairindustry.com

https://whistleblowing.medicairhealth.it

https://whistleblowing.finisterre.medicair.it

https://whistleblowing.servicemed.it

https://whistleblowing.sanimedica.medicair.it

Le segnalazioni inserite nella piattaforma verranno conservate per un periodo di 5 (cinque anni) dalla data di inserimento ed in ottemperanza ai principi di accountability ed integrity non potranno essere cancellate.

3) a mezzo posta raccomandata a.r. recante la dicitura "riservata/personale alla Funzione Whistleblowing", ai seguenti indirizzi: (il "**Canale di Segnalazione Interna**")

Medicair Italia Srl, Via Monte Rosa 61, 20149 Milano

Medicair Centro Srl, Via Monte Rosa 61, 20149 Milano

Medicair Sud Srl, Via Monte Rosa 61, 20149 Milano

Medicair Healthcare Srl, Via Monte Rosa 61, 20149 Milano

Medicair Industry Srl, Via Monte Rosa 61, 20149 Milano

Service Med Srl, Via Monte Rosa 61, 20149 Milano

Finisterre Srl, Via Varese 25/D, 21047 Saronno (VA)

A.D.I. Gruppo Sanimedica Srl, Viale dell'Università 25, 00185 Roma

Il Canale di Segnalazione Interna garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, delle persone coinvolte dalla segnalazione e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del Canale di Segnalazione Interna è affidata a personale specificamente formato per la gestione del Canale di Segnalazione operante all'interno dell'Ufficio Legale e Privacy.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche.

La Segnalazione Interna eventualmente presentata ad un soggetto diverso da quello indicato al presente articolo è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante.

4 Gestione del Canale di Segnalazione Interna.

Il Responsabile preposto alla Funzione Whistleblowing è l'Ufficio legale interno nella persona del Responsabile Affari Legali, coadiuvato dal Referente Privacy & Compliance, nomina ti dal CdA.

L'ufficio cui è affidata la gestione del Canale di Segnalazione Interna svolge le seguenti attività:

a. rilascia alla Persona Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b. mantiene le interlocuzioni con la Persona Segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute. In particolare, inoltra la segnalazione e le eventuali integrazioni, senza indugio (e comunque entro sette giorni), agli uffici o alle funzioni interessate dalla singola segnalazione, cui compete dar corso alla segnalazione ed assumere ogni conseguente valutazione o provvedimento.
d. sollecita gli uffici o le funzioni interessate dalla singola segnalazione a fornire riscontro sulle attività poste in essere all'esito della segnalazione, in caso di mancato riscontro, al trentesimo giorno dalla data di inoltro della segnalazione e, successivamente, con cadenza settimanale;
e. fornisce riscontro alla segnalazione alla Persona Segnalante, anche sulla base del riscontro ricevuto dagli uffici o dalle funzioni interessate dalla singola segnalazione, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della raccomandata o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
f. mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazione Esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme rilevanti ai fini del presente Regolamento. Tali informazioni sono pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet del Gruppo Medicair;
g. Tutte le segnalazioni verranno periodicamente condivise con l'Organismo di Vigilanza.

5 Funzioni degli uffici o delle funzioni interessate dalla singola segnalazione a seguito di Segnalazione Interna.

A seguito di ricezione della notizia di una Segnalazione Interna l'ufficio o la funzione interessata dalla singola segnalazione:

a. al momento della ricezione della segnalazione, ne valuta immediatamente la fondatezza anche mediante verifica diretta presso i soggetti interessati, in modo tale da minimizzare il rischio di ridotta efficacia delle azioni di risposta alla presunta Violazione o una ridotta tutela della Persona Segnalante o degli altri soggetti destinatari di protezione ai sensi del presente Regolamento;
b. informa della segnalazione l'Organo Amministrativo e l'OdV del Gruppo Medicair, salvo solo il caso in cui tale segnalazione non sia idonea a ridurre l'efficacia delle azioni di risposta alla presunta Violazione (ad esempio: quando la presunta Violazione riguardasse l'agire di un vertice del Gruppo Medicair);
c. se la segnalazione fa emergere una violazione di legge, attiva le relative reazioni e procedure senza indugio;
d. in ogni caso, esercita senza indugio tutti i propri poteri e facoltà, al fine di ridurre gli effetti della Violazione e procedere tempestivamente a porvi rimedio, minimizzandone le conseguenze, se del caso anche valendosi del supporto di consulenti esterni;
e. nel caso in cui la Violazione fosse accertata o fosse comunque probabile, adotta, d'intesa con l'Organo Amministrativo del Gruppo Medicair e i componenti dell'OdV, uno o più provvedimenti conclusivi conseguenti e consistenti anche nelle eventuali segnalazioni ad Autorità, proposte di Programmi di Clemenza *etc.*, nella proposta all'Organo Amministrativo di irrogazione di sanzioni nei confronti di quanti siano coinvolti nella Violazione *etc.*;
f. informa sul procedimento l'Organo Amministrativo del Gruppo Medicair e i componenti dell'OdV;
g. propone, ove opportuno, all'Organo Amministrativo del Gruppo Medicair e ai componenti dell'OdV misure correttive ritenute idonee a ridurre il rischio che possano ripresentarsi in futuro Violazioni del genere di quella oggetto di segnalazione.

L'adozione dei provvedimenti conclusivi sulla Segnalazione Interna deve avvenire entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, considerando che possono presentarsi fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore.

In ogni caso ed in ogni fase del procedimento deve essere garantito il totale anonimato della Persona Segnalante.

6 Obbligo di riservatezza.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una

specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

L'identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa Persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati da parte del Gruppo Medicair.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della Persona Segnalante può essere rivelata solo quando la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, ma la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In ogni caso, la rivelazione dell'identità della Persona Segnalante è comunicata per iscritto a quest'ultima unitamente alle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

L'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 *undecies* del d. lgs. 196/2003.

7 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

Le segnalazioni Interne e la relativa documentazione ricevute dalla Società sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

8 Condizioni per la protezione della Persona Segnalante.

Le Misure di Protezione si applicano, a seguito di esercizio delle facoltà accordate dal presente Regolamento:

a. alla Persona Segnalante;
b. ai Facilitatori;
c. alle altre persone, per le quali viga con il Gruppo Medicair un rapporto rientrante nella definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. g, del presente Regolamento, legate alla Persona Segnalante o a un Facilitatore da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o comunque che hanno con questi un rapporto abituale e corrente;
d. agli enti nella titolarità o direzione o comunque riconducibili economicamente alla Persona Segnalante o a un Facilitatore o per i quali essi lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le Misure di Protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

a. al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica, la Persona Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al presente Regolamento;
b. la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

9 Divieto di ritorsione.

L'esercizio delle facoltà consentite dal presente Regolamento non può determinare alcuna ritorsione in capo ai soggetti indicati al precedente art. 8, co. 1.

Rappresentano esempi di ritorsione, nella misura in cui siano posti in essere a causa della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia all'autorità, le seguenti ipotesi:

a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e. le note di merito negative o le referenze negative;
f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'esercizio delle facoltà consentite dal presente Regolamento attribuisce la protezione garantita dall'art. 2 *undecies*, co. 1, del d. lgs. 196/2003.

È precluso l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR con richiesta al titolare del trattamento o con reclamo ai sensi dell'art. 77 del GDPR qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte ai sensi del presente Regolamento.

10 Misure di sostegno (rinvio).

È istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno (consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato) ed è disponibile presso la pagina https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

11 Protezione dalle ritorsioni (rinvio).

Le ritorsioni eventualmente subite possono essere comunicate all'ANAC presso la pagina https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

12 Altri rimedi: Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica (rinvio).

La Persona Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a. il Gruppo Medicair non ha attivato alcun Canale di Segnalazione Interna ovvero, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto nel presente Regolamento;
b. la Persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto seguito;
c. la Persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d. la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La presentazione di una Segnalazione Esterna avviene sul canale attivato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) e disponibile presso la pagina https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

La Persona Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a. la Persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna o direttamente una Segnalazione Esterna (in presenza delle condizioni di cui al presente art. 12) e la stessa non ha avuto seguito nei termini previsti;
b. la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c. la Persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.